

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Rilevata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse per le questioni implicate dal presente atto, ai sensi dell'art. 6. bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 7 della legge n. 190/2012

Premesso che:

Nella seduta pubblica del 25 agosto 2016, relativa alla Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell'art. 59, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – uno per ciascun lotto di gara - senza rilancio del confronto competitivo, per la fornitura, in noleggio, di sistemi terapeutici funzionali alla prevenzione e cura delle ulcere da pressione" CIG:657416870D, l'Autorità di gara e RUP della stessa, redigeva la graduatoria e rilevava che le Ditte prime classificate per ciascun lotto di gara, sotto riportate:

1. Arjohunteigh Spa di Roma , con il punteggio complessivo di: 94,60
2. Service Med Srl di Milano, con il punteggio complessivo di: 98,67
3. Arjohunteigh Spa di Roma , con il punteggio complessivo di: 100,00

con riferimento ai punteggi ante riparametrazione, risultavano anomale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86, comma 2, del D. Lgs 163/2006.

Contestualmente, rilevava la necessità di provvedere alla verifica di congruità dei prezzi offerti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 1, del D. lgs 163/2006, prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria.

Con nota n. 517 del 25 agosto 2016, alle Ditte sopra indicate veniva richiesto di fornire, entro il 12 settembre 2016, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l'importo complessivo offerto, con riferimento ai seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione e del metodo di prestazione del servizio:
- b) le soluzioni tecniche adottate:
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per presentare i servizi:
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti:
- f) di ottenere un aiuto di Stato (barrare la casella desiderata) sì no
se sì indicare di che tipo di aiuto trattasi
- g) il costo del lavoro

In data 8 settembre 2016, la Ditta ha trasmesso le richieste giustificazioni, e a cui si rinvia.

Orbene, il RUP,

esaminate approfonditamente dette giustificazioni, cui si rinvia, in quanto, secondo giurisprudenza prevalente, "il giudizio di non anomalia, ovvero di congruità dell'offerta non richiede, di regola, una motivazione puntuale ed analitica, poiché le giustificazioni presentate dall'offerente possono costituire per relationem la motivazione del provvedimento. Si impone invece una valutazione particolarmente diffusa ed analitica nel caso di giudizio di anomalia, che porta a non procedere all'aggiudicazione" (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 1.11.2008, n. 2858). Il Consiglio di Stato ha ribadito le tratteggiate coordinate esegetiche avendo precisato, in perfetta linea con quanto la Sezione ha chiarito con la sentenza 19.11.2010, n. 4152, che "il giudizio di anomalia dell'offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso negativo; nel caso, invece, di valutazione di congruità dell'offerta anomala, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute

accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alla giustificazioni rese dall'impresa vincitrice, sempre che queste siano a loro volta congrue ed adeguate"(Consiglio di Stato, Sez. VI, 3.11.2010, n. 7759; in terminis anche Consiglio di Stato, Sez. V, 22.2.2010, n. 1029).

Tenuto conto che, anche in ottica comparativa,

- Rilevanti e convincenti – in relazione alla loro capacità di influenzare positivamente la riduzione dei costi di esercizio - appaiono gli elementi forniti in relazione alla economia del processo di fabbricazione, alle soluzioni tecniche adottate e alle condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire il servizio, nonché la originalità del prodotto offerto che, per la presenza di un sw interno per la gestione dei ticket, consente di ridurre i costi di intervento e di esercizio;
- i costi amministrativi e contrattuali (tra cui è da ricomprendersi l'utili di gestione) e quelli relativi alla sicurezza, appaiono congrui;

ESPRIME

Il giudizio di complessiva sostenibilità delle offerte presentate dalle Ditte Arjohunteigh Spa di Roma e Service Med Srl di Milano.

Inoltre, viene verificata la "congruità dei propositi e, a tal fine, viene esaminata la recente aggiudicazione effettuata dalla regione Veneto. Gli esiti di tale aggiudicazione, pur tenendo conto delle enormi differenze quantitative, non sono tali da far apparire incongrui quelli propositi dalla ASL di Pescara.

AL RUP
Tiziana Petrella

Pescara, 20 settembre 2016.

